



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1267 del 04/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1069 del 06/10/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **21/2021** a favore della Ditta **CIS s.r.l.** per l'attività di lavorazione e trasformazione derivati agrumari svolta nello stabilimento sito in via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’istanza di AUA inoltrata dalla Ditta CIS s.r.l. per i titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), c) e e) del D.P.R. n° 59/13, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 5298 del 25.03.2021 e successiva integrazione protocollo n° 10415 del 01.06.2021, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 13005/21 del 07.04.2021 e 20711/21 del 01.06.2021 per l’attività di lavorazione e trasformazione derivati agrumari svolta nello stabilimento sito in via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina;
VISTA	la D.D. n° 38 del 27.03.2013, ancora in corso di validità, rilasciata da questa Direzione per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli inquinanti emessi dal generatore di produzione vapore;
VISTO	il verbale n° 18cds A.U.A. del 12.07.2021 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 21203/21 del 07.06.2021, durante la quale si decide di procedere all’adozione dell’AUA dopo aver ottenuto alcune precisazioni da parte della Ditta e dopo che saranno pervenuti i pareri endoprocedimentali da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;
VISTO	il N.O. allo scarico nelle rete comunale acque nere a condizione da parte dell’AMAM prot. n° 6218 del 29.03.2021, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 14953 del 13.07.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 25745/21;
VISTO	il parere n° 13 del 20.07.2021 rilasciato dall’Ufficio Catasto Emissioni nel quale vengono confermati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera dal generatore di produzione vapore e le prescrizioni cui ottemperare;
VISTO	il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dall’Area Tecnica Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 19465 del 15.09.2021, assunta in pari data al ns. protocollo n° 31726/21. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente atto è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **CIS s.r.l.** per l'attività di lavorazione e trasformazione derivati agrumari svolta nello stabilimento sito in Via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo a)

Art. 1) i reflui prima dell'immissione nello scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

Art. 2) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06;

Art. 3) Il Gestore, per lo scarico delle acque reflue, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dall'AMAM, dovrà:

1. collocare un contatore volumetrico in uscita dei reflui produttivi;
2. eseguire annualmente le analisi sul refluo di origine produttiva prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Saggio di tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
3. mantenere separati e distintamente campionabili i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti delle acque reflue industriali, prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo;
4. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrici;
5. sottoporre a costante manutenzione il presidio depurativo e procedere alla rimozione tempestiva dei fanghi in esubero nei comparti di ossidazione biologica e sedimentazione finale;
6. assicurare il destino dei prodotti della depurazione (grigliato e fanghi) nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti;
7. dare notizia anticipata, al fine di consentire tutte le valutazioni e prescrizioni opportune, di ogni variazione del ciclo tecnologico che possa influire sulla qualità e sulla quantità delle acque restituite;
8. trasmettere annualmente all'AMAM, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, unitamente agli esiti analitici di cui al punto 2, una relazione di sintesi sulle attività svolte riferendo sui quantitativi di acque attinte per il processo e restituite in p.f., quantità media lavorata e prodotta e volumi di scorie di depurazione.

Qualora la Ditta dovesse mettere in esercizio l'impianto di lavorazione del frutto fresco, dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti preposti ed il controllo analitico dovrà essere effettuato nel periodo di marcia a regime di detto impianto.

Titolo abilitativo c)

Art. 4) La Ditta, già autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 con D.D. n° 38 del 27.03.2013 e in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n° 183/17 Parte I , All. 2, Par. 1.3, è autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte dai due generatori di vapore che affluiscono ad un unico camino (E1).

Viene, pertanto, fissato il valore limite alle emissioni degli inquinanti:

Punto di emissione	Descrizione	Limite (espresso in mg/Nm ³ anidri)
E1	Caldaia produzione vapore	Polveri: 150 Ossidi di azoto (NO ₂): 500 Ossidi di zolfo ⁽¹⁾ (SO ₂) : 1000 <u>Dal 1° gennaio 2030</u> (art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. n° 183/17)
		Polveri: 50 Ossidi di azoto ⁽²⁾ (NO ₂): 500 Ossidi di zolfo ⁽³⁾ (SO ₂) : 350

L'O₂ di riferimento nell'effluente gassoso è del 3%.

- (1) Il valore limite di emissione si considera rispettato se sono utilizzati i combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.
- (2) 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio
- (3) Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato gasolio

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare al punto E1 la misurazione delle emissioni con cadenza **annuale**, comunicando anticipatamente la data in cui verranno svolte le prove, a questa Direzione e all'ARPA di Messina affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 6) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni del punto E1, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato. Nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, dovrà effettuare la comunicazione entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo.

Art. 7) Inoltre il Gestore dovrà:

1. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli

impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;

2. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
3. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
4. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche ed ottemperare alle prescrizioni riportate nell'All. 1.

Disposizioni generali

Art. 9) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica sostanziale, il Gestore dovrà rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n° 6.

Art. 12) Questo Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06, si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'AMAM, all'Area Tecnica del Comune di Messina e all'ARPA di Messina.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, presente agli atti di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 04.10.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla